

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 528

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 4 ottobre 1963

Disposizioni transitorie per il collocamento in quiescenza dei dipendenti dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » fu stabilito che gli impiegati civili ed i salariati di ruolo, delle amministrazioni statali, i quali alla data di entrata in vigore della legge stessa (10 marzo 1958):

a) avevano superato i limiti di età fissati dall'articolo 1 o li raggiungevano entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di effettivo servizio, potevano essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempre che non avessero superato i 70 anni di età;

b) quelli che avevano superato i predetti limiti di età o li raggiungevano entro un triennio da tale data senza aver compiuto 20 anni di servizio effettivo, venivano trattenuti in servizio fino al raggiungimento di detta anzianità.

Nella pratica applicazione della legge si è creata una ingiusta disparità di trattamento fra gli impiegati dei diversi dicasteri ed anche fra quelli dei vari ruoli, perché:

solo poche amministrazioni si sono avvalse della facoltà prevista dall'articolo 4, 1° comma della legge, mentre tutte le altre hanno eccepito la impossibilità di accordare il trattenimento in servizio a causa della situazione dei ruoli e di particolari esigenze di servizio;

soltanto gli impiegati, i quali avevano poco prima o qualche anno dopo il 10 marzo 1958, compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio utili a pensione

hanno beneficiato di altri 5 anni di servizio, mentre quelli che compirono il 65° anno di età dopo il quinquennio sono rimasti esclusi dal beneficio.

Non pochi sono coloro i quali per gli eventi bellici, per tardiva equiparazione agli impiegati civili dello Stato, per sospensione dei concorsi o per altre cause, sono entrati con ritardo nei ruoli delle Amministrazioni statali, cosicché alla data (10 marzo 1961) di scadenza della efficacia delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, non avevano ancora compiuto 20 anni di servizio effettivo.

Fra i danneggiati dalla norma limitativa nel tempo si trovavano gli aiutanti ufficiali giudiziari i quali furono riconosciuti con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ma di ciò non fu tenuto conto all'epoca della emanazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46. In prosieguo di tempo alla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (s. o. della *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1960), sono state estese le disposizioni riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato nel senso che per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale della carriera esecutiva.

Intanto, per l'avvenuta scadenza della legge 46, numerosi impiegati sono stati dimessi dal servizio effettivo e versano in grave disagio economico, mentre già per altri si profila la stessa sorte.

La questione ha poi assunto particolare importanza in questi ultimi tempi dopo l'annuncio dei provvedimenti in corso per il

conglobamento degli assegni di attività di servizio ai fini pensionistici.

Com'è noto, in sede di approvazione del disegno di legge col quale si aumenta del 30 per cento il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali con effetto dal 1° luglio 1963, il Ministro per la Riforma burocratica ha dichiarato che il concesso aumento costituisce un'anticipazione sul conglobamento del trattamento economico, larga parte del quale è costituita oggi da indennità non pensionabili, e, che quando il conglobamento sarà attuato, i pensionati riceveranno all'incirca il 60 per cento della retribuzione percepita, a parità di grado, dai loro colleghi in attività di servizio.

Appare quindi giusto, logico ed anche conforme al principio affermato dalla Costituzione, della parità dei cittadini di fronte ai diritti oltre che rispetto ai doveri, che, tali

impiegati, pur avendo superato i limiti di età, continuino ad essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità di servizio, e che quelli già dimessi in applicazione dell'articolo 4 della citata legge 46 vengano richiamati in servizio, onde evitare una ingiusta sperequazione di trattamento fra coloro che riuscirono a fruire del beneficio e quegli altri che, non per loro colpa, ne sono rimasti esclusi.

Nella passata legislatura varie furono le proposte di legge (stampati nn. 2742, 3582, 3738, 3888, 3923, 3935, 4096, 4097, 4135, 4467), presentate a tale scopo; ma esse non giunsero a conclusione e decaddero per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Sottopongo pertanto al vostro esame la presente proposta di legge che voglio sperare otterrà la sollecita ed unanime approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo, non computando quello non di ruolo riscattato, è trattenuto in servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età nella posizione di soprannumero fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempre che non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958 n. 46 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia compiuto 20 anni di servizio effettivo, non computando quello non di ruolo riscattato, è trattenuto in servizio dopo il compimento dei limiti di età nella posizione di soprannumero fino al raggiungimento di tale anzianità.

ART. 2.

Il personale, collocato a riposo in applicazione dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, senza aver raggiunto i limiti di età e di servizio indicati nell'articolo 1 della presente legge, è richiamato in servizio nella posizione di soprannumero e sarà trattenuto in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti suindicati.